



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.53

OGGETTO:

15° Festa di Case Nuove 2023. Concessione patrocinio e contributo economico alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli.

L'anno **duemilaventitre** addì **uno** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, con la presenza in collegamento da remoto di un assessore (Alessia Perrone), sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Assessore	Giust.
3. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
4. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
5. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
6. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **15° Festa di Case Nuove 2023.**
Concessione patrocinio e contributo economico alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli.

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento (RG/008 Ed.2 Rev 2).

VISTO l'art. 2 del vigente regolamento in base al quale: *“per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal pagamento di canoni o imposte ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco, su proposta dell'Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa”*.

ESAMINATA la richiesta del 04.05.2023 prot. n. 5760 con la quale il Parroco Don Giuseppe Zorzan, ha chiesto il patrocinio comunale per pubblicizzare l'evento e un contributo economico per l'organizzazione della quindicesima edizione della Festa di Case Nuove, che si terrà il giorno 18 Giugno 2023 presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in Via C. Colombo.

VISTO il programma dell'iniziativa che prevede quanto segue:

- h. 8.30: S. Messa Solenne e Processione con la statua della Madonna per le vie del Borgo (Via Caboto - Via Sambuy - Via Minocchio - Via C. Colombo);
- h. 15.00: Musica e giochi per grandi e piccini con giochi gonfiabili, giochi a carte, tornei di calciobalilla, tiro alla fune, pallavolo, rottura delle pignatte;
- gara di torte, musica e animazione per bambini;
- il ricavato sarà devoluto per le opere di manutenzione della Chiesa di Case Nuove.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

EVIDENZIATO che la manifestazione organizzata dal Comitato:

- è di carattere religioso e aggregativo;
- riveste carattere di utilità collettiva in quanto ricerca fondi per finanziare i lavori di manutenzione della Chiesa Cuore Immacolato di Maria;
- promuove l'aggregazione sociale della cittadinanza e della borgata santenese tramite il coinvolgimento della comunità in momenti di festa e di tradizioni religiose;
- propone intrattenimenti adatti a cittadini di tutte le fasce d'età per un maggior coinvolgimento della popolazione.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo di €. 500,00, a favore della Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli, quale supporto all'attività svolta dai volontari e quale cofinanziamento delle spese organizzative dell'evento.

ATTESO CHE la Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

DATO ATTO che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa “.*

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”.

RISCONTRATO che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla Corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”

VISTO altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERI

quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il programma delle iniziative proposte dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo per la *15° Festa di Case Nuove*, che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale.
2. **DI CONCEDERE** il patrocinio comunale alla *15° Festa di Case Nuove organizzata dalla Parrocchia di Santi Pietro e Paolo* in collaborazione con il comitato Case Nuove. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, concessione gratuita attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, esenzione dai diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari.

3. **DI AUTORIZZARE** l'erogazione di un contributo economico di €. 500,00 a favore della Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli finalizzato all'organizzazione della Festa del Borgo Case Nuove.
4. **DI DARE ATTO** che la relativa somma di €. **500,00** sarà imputata a carico del codice n. 12.08.1 capitolo 1604.100 - denominato "Trasferimenti/contributi a istituzioni sociali private" del Bilancio finanziario 2023/25, gestione competenza ed esigibilità 2023;
5. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
 - a) non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - b) la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.
6. **DI DARE ATTO** che La Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.
7. **DI DARE ATTO** che sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:
 - a) richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);
 - b) individuare il nominativo di un responsabile per l'intera durata della manifestazione e relativa comunicazione al Comune di Santena;
 - c) allestire, smontare e riconsegnare tutte le strutture comunali concesse in comodato;
 - d) pagare eventuali diritti SIAE.
8. **DI DARE ATTO** che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
9. **DI INVIARE** la presente deliberazione:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- a) all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
 - b) all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature ed istruttoria procedimenti in materia di sicurezza;
 - c) all'Ufficio Commercio per le notifiche in materia igienico sanitarie di Polizia Amministrativa;
 - d) alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.
10. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Area 4 - Socio Culturale.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.